



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14

Oggetto: PERSONALE - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 - MODIFICHE

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di febbraio alle ore venti e minuti cinquanta nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GHELLA ANNALISA	Sindaco	X	
BORDINO FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
ROCCA PAOLO	Assessore	X	
FRIVELLO BRUNO	Assessore	X	
BORDINO DEBORAH	Assessore	X	
Totale		5	0

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo.

Il Signor GHELLA ANNALISA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

L'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 stabilisce che *"al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*.

L'art. 91 del D. Lgs 267/2000 prevede che *"gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale"*.

In ultimo l'art. 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 75/2017, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Detti orientamenti sono stati diffusi con apposita circolare del suddetto Ministero in data 08/05/2018, finalizzata a mutare la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell'organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale.

In sintesi, i medesimi orientamenti, tendono a rafforzare il perseguimento della performance organizzativa dell'ente che deve essere raggiunta attraverso la giusta scelta delle competenze professionali. Viene pertanto superato il tradizionale concetto di dotazione organica quale contenitore rigido da cui partire per definire il piano triennale del fabbisogno del personale che diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento delle risorse umane necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati dall'ente, seppure nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di settore.

In ottemperanza agli stessi, le amministrazioni quindi, nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno del personale, possono procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale, diventa quindi un valore finanziario di spesa massima sostenibile, che necessariamente deve rispettare i limiti imposti in tale ambito dalla normativa vigente, ovvero:

1. Limite di spesa di personale massima consentita prevista dall'art. 1 comma 557 quater della L.296/2006 e s.m.i., ovvero la media della spesa relativa al triennio 2011/2013. Va precisato che in detta voce di spesa vanno inclusi gli importi dei fondi incentivanti del personale dipendente (a loro volta sottoposti al limite del loro ammontare relativo all'annualità 2016 ai sensi dell'art.23 co 2 del D.Lgs. 75/2017) nonché la spesa relativa alle assunzioni di personale a tempo determinato (sottoposta anch'essa al limite della spesa sostenuta per le finalità medesime nell'anno 2009 ai sensi dell'art.9 co 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.);

2. Limite di assunzioni a valere per gli anni 2020/2022 di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente ed in quello corrente, ai sensi dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 calcolato in euro 27.572,87.

In relazione al primo vincolo normativo succitato, è stato richiesto al settore finanziario di comunicare l'ammontare complessivo delle somme connesse alla gestione delle risorse umane stanziata a bilancio di previsione per gli anni 2020/2022.

Detti importi, comprensivi delle somme stanziata per i fondi incentivanti del personale, di quelle relative all'assunzione di personale a tempo determinato risultano essere i seguenti, anche in considerazione degli accantonamenti per incrementi contrattuali:

ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
384.700,00	384.700,00	384.700,00

Le somme predette, ridotte delle voci di spesa previste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n.9 del 17/02/2006 e dalla Corte dei Conti con deliberazione 16/2009, al fine della quantificazione del limite della spesa di personale di cui sopra, si attestano in complessivi presunti_---, così come risulta dai relativi conteggi depositati agli atti.

A fronte di quanto sopra precisato, risulta rispettato il vincolo di spesa summenzionato, dal momento che il valore medio complessivo della spesa di personale sostenuta dall'ente nel triennio 2011/2013 risulta essere pari ad €. 425.638,20 con l'applicazione delle decurtazioni summenzionate e così derivante:

ANNO 2011	ANNO 2021	ANNO 2022
444.362,89	434.577,45	397.974,17

Quest'ultima cifra costituisce per l'ente il limite di spesa di personale non superabile per ciascuno degli anni 2020/2022 oggetto del presente provvedimento al quale si potrà tendere qualora le disponibilità finanziarie, nonché le regole sul turn over, lo consentiranno.

Relativamente invece al secondo vincolo normativo, occorre far riferimento al testo dell'art. 3, c. 5sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo cui:

"Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

Evidenziato pertanto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi della succitata normativa, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nel quinquennio precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando, per quest'ultimo

caso che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 26/2019 del d.l. 4/2019, (30 marzo 2019) è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (art. 14-bis C. 1, lett. a) D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 conv. in L. 26/2019);

- in riferimento a quanto sopra con deliberazione della G.C. N. 54/2019 veniva determinata la somma massima potenzialmente disponibile per le eventuali assunzioni che si intenderanno effettuare fissandola in euro 27.572,87 pari al 100 % della spesa derivante da cessazione di un unità di personale di categoria D3 anno 2018, mentre non venivano previste assunzioni.

Dato atto che si rende ora necessario modificare la precedente deliberazione G.C. N. 54/2019, prevedendo l'assunzione di un istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato categoria D1 utilizzando i resti assunzionali 2018 per una incidenza di spesa di euro 23.980,09 in sostituzione di una unità di personale di categoria D3 a cui è stato concesso nulla osta al trasferimento in mobilità presso altro ente.

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa determinata per l'anno 2009 per le stesse finalità.

Ritenuto pertanto, nel rispetto di tale tetto massimo di spesa, nonché di quello potenziale massimo, per le ragioni sopra citate di modificare la deliberazione della G.C. N. 54 /2019 determinando il seguente fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022.

ANNO 2020:

- assunzione di n. 1 unità di personale, **Istruttore DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE** a tempo pieno e indeterminato, da destinarsi all'area finanziaria per un costo annuale di euro 23.980,09 da ricoprire come segue:

- mobilità esterna ex art. 34 bis del 165/2001,
- eventuale mobilità ex articolo 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., così come disposto dall'art. 3 comma 8 della legge N. 59/2019 denominata "concretezza",
- in subordine, tramite lo scorrimento di graduatorie di altri Enti pubblici,
- in subordine, tramite concorso pubblico di questo Ente qualora consentito dalle norme vigenti - ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per l'eventuale sostituzione del personale dimissionario nell'anno 2020 e per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

ANNI 2021/2022:

- Si rimanda la programmazione delle assunzioni relative al biennio in oggetto a successivo provvedimento a seguito esatta determinazione delle cessazioni che interverranno negli anni 2021/2022 e in attesa dell'emanazione del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione enunciato all'interno del D.L. 34/2019 "Decreto Crescita" che stabilirà i valori soglia di spesa di personale a cui gli enti dovranno tendere.

In riferimento a quanto sopra precisato, si allega alla presente il fabbisogno di personale a valere per il triennio 2020/2022, costituito dal numero dei dipendenti in servizio aumentato dei posti relativi alle succitate nuove assunzioni sopra riportate (allegato B).

Nel contempo, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2011, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 si attesta la mancanza di personale in soprannumero od in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente.

Precisato che il piano di assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.

Dato atto che l'attuazione del piano consente il rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale, sia per quanto riguarda il limite della spesa complessiva rappresentata dalla spesa media del triennio 2011-2013, sia per il tetto complessivo della spesa per lavoro flessibile, che dei limiti derivanti dalle cessazioni, nonché il rispetto del pareggio di Bilancio.

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento sarà trasmesso al Revisore dei Conti per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001 e che l'attuazione del Piano è, pertanto subordinata al parere favorevole di tale organismo.

Atteso di dover dare informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art 7 del CCNL 1/4/99 e smi.

Visto l'art. 48, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. IN OTTEMPERANZA a quanto previsto dall'art.6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017 ed in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance dell'ente, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di determinare, nella misura seguente, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022:

Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
384.700,00	384.700,00	384.700,00

2. DI DARE ATTO che le somme predette sono già, ridotte delle voci di spesa previste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n.9 del 17/02/2006 e dalla Corte dei Conti - Sezioni Autonomie - con deliberazione n. 13/2015, e comprensive delle somme stanziare per i fondi incentivanti del personale, di quelle relative all'assunzione di personale a tempo determinato e/o flessibile.

3. DI DARE ATTO che la summenzionata cifra di € 425.638,20 costituisce per l'ente il limite di spesa di personale non superabile per ciascuno degli anni 2020/2022 nonché le regole sul turnover, lo consentiranno.

4. IN RIFERIMENTO alle risorse finanziarie destinate alla redazione di tale documento, di approvare in modifica di quanto già approvato con G.C. n. 54/2019, l'allegato Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 (allegato A) stilato, in riferimento agli obiettivi di performance che l'ente si è prefisso per tali annualità e secondo le necessità di personale da utilizzare per adempiere i servizi istituzionali dell'Ente, come indicato in premessa, prevedendo l'assunzione di n. 1 unità di personale, **Istruttore DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE** a tempo pieno e indeterminato, da destinarsi all'area finanziaria per un costo annuale di euro 23.980,09.

5. DI DARE ATTO che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio alla data attuale e del personale che si prevede di assumere con il presente atto, è definita come da prospetto allegato B) in modifica a quanto deliberato con G.C. 54/2019 ai fini di adeguare la stessa alle necessità dell'ente.

6. DI DARE ATTO che le capacità assunzionali di questo Ente risultano dettagliate nell'allegato C) alla presente deliberazione e si confermano nello stesso importo di euro 27.572,87 già previsto dalla G.C. N. 54/2019.

7. DI DARE ATTO che, compatibilmente con le disposizioni legislative e/o contrattuali in materia, per sostituire il personale dimissionario e per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, si procederà nel corso dell'anno 2020 e seguenti ad assunzioni di personale a tempo determinato o altre forme di flessibilità, demandando al Segretario comunale di valutare le esigenze dei diversi settori e disporre le procedure necessarie.

8. DI DARE ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2020/2022.

9. DI DARE ATTO che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, non emergono situazioni di personale in esubero.

10. DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso al Revisore dei Conti per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dando atto che l'attuazione del Piano di cui all'Allegato A) sia subordinata al parere favorevole di cui al presente punto.

11. DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

12. DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018, nonché alle Organizzazioni Sindacali, per la dovuta informazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

13. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai sindacati di categoria per informazione.

14. DI DEMANDARE l'esecuzione del presente provvedimento ai responsabili dei servizi interessati.

Con separata ed unanime votazione resa nei modi di Legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs.

ALLEGATO A

PIANO ASSUNZIONALE 2020

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI	DESTINAZIONE	MODALITA' ASSUNZIONALI
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE	01		PROCEDURA MOBILITA' ART. 34 EVENTUALE MOBILITA' VOLONTARIA, CONCORSO PUBBLICO

PIANO ASSUNZIONALE 2021

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI	DESTINAZIONE	MODALITA' ASSUNZIONALI

PIANO ASSUNZIONALE 2022

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI	DESTINAZIONE	MODALITA' ASSUNZIONALI

DOTAZIONE ORGANICA

AREA	CAT. GIURIDICA	PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	COPERTI	VACANTI	REQUISITI DI ACCESSO
AMMINISTRATIVO - SERVIZI GENERALI (servizi generali, sociali e assistenziali alla persona, tributi, contratti, culturali, produttivi e turistici)	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	01	01	0	Dall'esterno e interno diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio o di diploma di laurea equipollente
AMMINISTRATIVO - ECONOMICO FINANZIARIO (servizio finanziario provveditorato-economato e sport)	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE Ad esaurimento dal 01.04.2020	01	01	0	Dall'esterno e interno diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o di diploma di laurea equipollente
ECONOMICO FINANZIARIO (servizio finanziario provveditorato-economato)	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE	01	00	01	Diploma di laurea (DL), di cui all'ordinamento preesistente al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche, o loro equipollenti, oppure b) diploma di laurea magistrale (LM) - (DM 270/2004) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16/3/2007 e s.m.i.: - LM G01 "Giurisprudenza" - LM16 "Finanza"; - LM52 "Relazioni internazionali"; - LM 56 "Scienze dell'economia"; - LM62 "Scienze della politica"; - LM63 "Scienze delle pubbliche amministrazioni"; - LM 77 "Scienze economico-aziendali"; - o lauree specialistiche (LS) - (DM 509/1999) equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9/7/2009 pubblicato in GU del 7/10/2009, n. 233;
AMMINISTRATIVO -DEMOGRAFICO (servizi demografici ed elettorale-cimiteriali)	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	01	01	0	Dall'esterno diploma di laurea breve o diploma di laurea in economia, scienze politiche e commercio o diploma di laurea equipollente
AMMINISTRATIVO - SERVIZI GENERALI servizi generali, sociali e assistenziali alla persona, tributi, contratti, culturali, produttivi e turistici)	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01	01	0	Dall'esterno diploma di scuola media superiore Dall'interno diploma di scuola media superiore o equiparato e anzianità di tre anni nella categoria immediatamente inferiore

AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO (servizio finanziario provveditorato- economato)	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRA TIVO	01	0	01	
VIGILANZA (Servizi vigilanza, polizia locale e amministrativa)	D3	COMMISSARIO	01	0	01	Dall'esterno e interno diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o di diploma di laurea equipollente
VIGILANZA	C1	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	02	01	01	Dall'esterno diploma di scuola media superiore Dall'interno diploma di scuola media superiore e anzianità di servizio di tre anni nella categoria immediatamente inferiore Patente di guida tipo B
TECNICA - MANUTENTIVA OPERE PUBBLICHE (Servizi tecnici, conservazione e manutenzione del patrimonio, opere pubbliche)	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01	01	0	Dall'esterno e interno laurea in ingegneria o architettura o diploma di laurea equipollente
TECNICA Urbanistica patrimonio (Servizi tecnici urbanistica, patrimonio, governo del territorio e protezione civile	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01	01	0	Dall'esterno e interno laurea in ingegneria o architettura o diploma di laurea equipollente
TECNICA MANUTENTIVA (Servizi tecnici conservazione e manutenzione patrimonio, opere pubbliche)	C1	ISTRUTTORE TECNICO	01	0	01	Dall'esterno titolo di scuola media superiore di geometra e anzianità di servizio di anni tre nella categoria immediatamente inferiore Patente di guida tipo B
TECNICA MANUTENTIVA (Servizi tecnici conservazione e manutenzione patrimonio, opere pubbliche)	B1	ESECUTORE TECNICO	03	01	02	Dall'esterno titolo di studio di scuola media inferiore Dall'interno diploma di scuola media inferiore e due anni di anzianità nella categoria immediatamente inferiore Patente di guida tipo B

IL PRESIDENTE
F.to GHELLA ANNALISA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal **21/02/2020** al **07/03/2020**, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data 02/03/2020 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Fracchia)